

OGGETTO: Variante parziale al Piano degli Interventi n. 6, ai sensi dell'art. 7 della LR 6 marzo 2015 n. 4 – Varianti Verdi – Adozione

IL COMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 21.05.2015, con il quale il Vice Prefetto, dott.ssa Piera Bumma, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;

Premesso che:

- Il Comune di Caorle è dotato di PRG approvato con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2644 del 27.04.90 e vigente dal 01/07/1990 ;
- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caorle è stato approvato in Conferenza dei servizi decisoria in data 11.11.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 17.01.2014 (pubblicata nel BUR n. 21 del 21.02.2014) ed è oggi vigente;
- per effetto dell'approvazione del P.A.T. il Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi della L.R. n. 11/04, e s.m.i., art. 48, comma 5 bis, "per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il piano degli interventi";

Dato atto che la Regione Veneto con L.R. n° 4 del 16 marzo 2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" all'art .7 riporta la seguente disposizione:

"Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili"

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie, mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).

Dato atto che:

- in sede di prima applicazione, in data 30 settembre 2015, a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 199 del 25.09.2015, veniva emesso nei termini di legge avviso pubblico per la

presentazione di eventuali richieste ;

- sempre in ottemperanza dell'art. 7 della LR citata, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, in data 27.01.2016 è stato emesso un avviso pubblico, approvato con DGC n. 18 del 21.01.2016, per presentare eventuali richieste di riclassificazione;

Rilevato che per effetto del 1° avviso del 30.09.2015 e del 2° avviso del 27.01.2016 sono pervenute le seguenti manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti proprietari in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della Legge citata :

N. istanza	ditta	data prot	n. prot	ubicazione area
1	Zanetti Rita	19/10/2015	34459	San Giorgio di Livenza -fg 11 map 89, 263, 264
2	arch Carmelo Danzo rappresentata az agricola danzo antonio domenico e figli ss	26/11/2015	38813	San Giorgio di Livenza -fg 11 map 840,841,830,778,649,99
3	Parpinel Natalino, Mengo Natalina, Marsonetto Giannino, Boccalon Silvana	26/11/2015	38979	San Giorgio di Livenza fg. 12 mapp. 80, 301, 210 (porzione)
4	soc. Michieletto group srl tramite pec da arch. Ronchiato	30/11/2015	39155	San Giorgio di Livenza- fg.12 mapp. 423
5	Zaramella Gianantonio e Prosdocimo Luigina	25/02/2016	5942	San Giorgio di Livenza- fg.11 mapp. 879

A seguito della valutazione svolta sulle istanze, finalizzata ad accertare se le richieste di retrocessione dell'edificabilità comportano ricadute significative in termini di impatto sulle infrastrutture e servizi (mancata realizzazione di infrastrutture primarie), sull'ambiente (mancata realizzazione di spazi pubblici o di compensazioni ambientali) e sui privati (effetti negativi sull'edificabilità delle aree limitrofe o comprese nel medesimo comparto di intervento), il comune ha ritenuto accoglibili le richieste di retrocessione delle aree edificabili relative alle istanze n. 1, 2, 4, 5 e accoglibile parzialmente la proposta n. 3 come si evince dagli elaborati di variante;

Visti gli elaborati di variante redatti dagli uffici comunali attraverso l'ausilio di service tecnico affidato con determina dirigenziale n. 12 del 24.03.2016 allo studio PRO.TEC.O di San Donà di Piave e costituiti da :

- Relazione e verifica del dimensionamento;

- Elaborati cartografici di Variante in scala 1:5000 e 1:2000; (allegati in unico fascicolo con la relazione e la dichiarazione di procedura di Vas)
- Dichiarazione di procedura di VAS;
- Dichiarazione VIncA;
- Asseverazione della non necessità della Valutazione di Compatibilità idraulica.

Dato atto che la presente variante non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU) così come previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

Dato atto che si è provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell'Asseverazione di non necessità della Relazione di compatibilità idraulica prevista dalla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 39 del Decreto L.vo n. 33 del 14.03.2013

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 47, p.to 3 del regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

1. di adottare Variante parziale n. 6 al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell'art. 7 della LR 6 marzo 2015 n. 4 – denominata Varianti Verdi finalizzata allo stralcio di aree edificabili ed alla loro riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità e composta dei seguenti elaborati:
 - Relazione e verifica del dimensionamento;
 - Elaborati cartografici di Variante in scala 1:5000 e 1:2000; (allegati in unico fascicolo con la relazione e la dichiarazione di procedura di Vas)
 - Dichiarazione di procedura di VAS;
 - Dichiarazione VIncA;
 - Asseverazione della non necessità della Valutazione di Compatibilità idraulica.
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed edilizia privata affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi per pervenire all'approvazione della variante con le modalità previste dall'art. 18 della L.R. 11/2004;
3. di dare atto che dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i. e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.